

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI SEZIONE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO - ENTE DEL TERZO SETTORE

ART. 1 – Costituzione

È costituita l'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI - SEZIONE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO - ENTE DEL TERZO SETTORE" con acronimo "A.I.A.S. - BARCELLONA POZZO DI GOTTO ETS" d'ora innanzi "l'Associazione", ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n° 117. Essa è Sezione e articolazione territoriale dell'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici - Nazionale, Ente del Terzo Settore (A.I.A.S. - NAZIONALE ETS), e parte integrante della stessa, ne persegue le finalità e accetta e osserva il relativo Statuto facendolo proprio. Dichiara pertanto di accettare integralmente lo Statuto nazionale e i vari regolamenti dell'Associazione e quanto in essi contenuto e di sottostare ai deliberati degli organi centrali e regionali dell'A.I.A.S.

ART. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milazzo (ME) in via Gramsci complesso "Il Quadrifoglio" s.n.c. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Milazzo non comporta la modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 – Scopo

L'Associazione è estranea ad ogni attività politico – partitica, religiosa e razziale, e non ha fini di lucro. Essa rispetta le finalità di cui agli articoli 2 e 5, e successive modifiche e integrazioni, dello Statuto dell'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici - Nazionale.

L'Associazione persegue la visione di una comunità equa, inclusiva e capace di garantire tutela, sostegno e opportunità alle persone che vivono condizioni di vulnerabilità sociale e sanitaria. Essa intende contribuire alla costruzione di un contesto sociale nel quale minori, giovani e adulti possano superare situazioni di svantaggio, accedere a percorsi di cura adeguati e sviluppare autonomie personali e sociali, favorendo la piena partecipazione alla vita comunitaria.

L'Associazione sostiene le persone in condizioni di disagio sociale e sanitario nonché i loro nuclei familiari e/o caregiver (d'ora in avanti definiti beneficiari), attraverso interventi personalizzati, integrati e orientati in senso socio-sanitario. Opera accanto a minori, giovani e adulti in carico ai servizi sanitari, socio-sanitari, sociali o giudiziari, offrendo prestazioni sanitarie, accompagnamento educativo, supporto motivazionale, rafforzamento delle competenze personali e opportunità di inserimento scolastico, sociale e lavorativo.

Agisce in particolare nei confronti di persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con disagio psichico e/o da dipendenze (da sostanze, da gioco o da tecnologie), opera altresì nei contesti segnati da inoccupazione giovanile, genitorialità fragile, disadattamento sociale, dispersione scolastica e percorsi giudiziari legati a misure alternative o reinserimento.

L'Associazione conforma la propria azione all'approccio bio-psico-sociale che considera la salute di una persona come il risultato non solo di fattori biologici, ma anche psicologici e sociali. Pertanto, attraverso il lavoro di rete, la vicinanza alle persone e la costruzione di relazioni significative, promuove percorsi di autonomia, benessere e reintegrazione nella comunità, contribuendo a ridurre le disuguaglianze e a rafforzare le possibilità di vita libera e indipendente di chi è maggiormente esposto alla vulnera-



Fabrizio Nicolini n. 21
Emilio Scudato

bilità.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale - tra quelle previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/17 - per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa svolge, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, attività aventi ad oggetto:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (ex D. Lgs. 117/17, art. 5, c. 1, lettera a);
2. interventi e prestazioni sanitarie (ex D. Lgs. 117/17, art. 5, c. 1, lettera b);
3. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (ex D. Lgs. 117/17, art. 5, c. 1, lettera c);
4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ex D. Lgs. 117/17, art. 5, c. 1, lettera d);
5. organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ex D. Lgs. 117/17, art. 5, c. 1, lettera i);
6. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ex D. Lgs. 117/17, art. 5, c. 1, lettera l);
7. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112), di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (ex D. Lgs. 117/17, art. 5, c. 1, lettera p);
8. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (ex D. Lgs. 117/17, art. 5, c. 1, lettera q).

L'Associazione, nel perseguimento della propria missione, in via esemplificativa e non esaustiva, potrà:

9. svolgere attività di rappresentanza e tutela degli interessi delle persone con disabilità, e più in generale dei propri beneficiari, presso le Istituzioni Pubbliche, finalizzata ad influenzare le politiche e le decisioni di interesse pubblico;
10. partecipare ai processi decisionali e attuativi delle politiche pubbliche, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e co-gestione, al fine di realizzare servizi sanitari, socio-sanitari e sociali che perseguano lo scopo di rendere possibile ai propri beneficiari una vita di relazione integrata;
11. promuovere politiche, iniziative formative e metodologiche innovative, per una reale integrazione degli interventi in ambito sociale, socio-sanitario e sanitario, anche attraverso la promozione dell'interoperabilità delle risorse, al fine di dare risposte appropriate alle esigenze delle persone con disabilità e, in generale, alle persone che vivono in situazioni di disagio sanitario o sociale;
12. promuovere, sostenere, istituire e gestire servizi e attività volti alla inclusione, alla valorizzazione, alla promozione e alla difesa dei diritti delle persone con disabilità, e dei loro familiari e/o caregiver, e dei beneficiari come definiti nel presente Sta-

23. svolgere attività di accoglienza residenziale, semi-residenziale e ambulatoriale, in via esemplificativa: residenze sanitarie assistite (RSA); comunità terapeutiche assistite (CTA); comunità terapeutiche assistite ad alta protezione (CTAP); strutture di assistenza a persone con dipendenze patologiche; strutture socio-sanitarie residenziali psichiatriche per interventi socio-riabilitativi; alloggio sociale; comunità alloggio; comunità residenziali; comunità protette; gruppo appartamento; strutture per persone con disturbo dello spettro autistico; centri per persone con disturbi del comportamento alimentare; strutture residenziali per l'accoglienza e il reintegro sociale dei detenuti; strutture socio-sanitarie di lungo assistenza; centri diurni; strutture socio-sanitarie semiresidenziali per anziani con demenza; centri socio-riabilitativi ed educativi; strutture per il reinserimento socio-lavorativo e la riqualificazione professionale;



John North n. g.
Siemens & Sons

24. istituire, coordinare e gestire strutture erogatrici di Cure domiciliari di Base, di I, II e III Livello, nonché strutture erogatrici di Cure domiciliari palliative;
25. svolgere attività di sostegno in favore dei soggetti già definiti beneficiari, in via esemplificativa: persone con disabilità motorie o sensoriali; persone affette da patologie neuro-degenerative; persone con disturbi mentali; persone affette da disturbi del comportamento alimentare; disturbi psico-patologici in adolescenza; ritiro sociale volontario (c.d. Hikikomori); disturbi dello spettro autistico in adolescenti, giovani adulti e adulti; ritardo mentale e correlati psico-patologici e comportamentali in adolescenti, giovani adulti e adulti; dipendenze patologiche anche con comorbidità psichiatrica; disturbo di personalità borderline;
26. prevenire e contrastare forme di disagio, tra cui dipendenze comportamentali (sostanze d'abuso, gioco, tecnologia, social);
27. progettare, realizzare e gestire attività socio-sanitarie-assistenziali-educative-riabilitative in favore dei beneficiari, in via esemplificativa: servizi di assistenza domiciliare, trasporto, educativa domiciliare, attività ludico-educative e di cura, attività di laboratorio creativo, produzione artigianale, informatica, attività didattico-espressive;
28. realizzare attività educative, informative e di prevenzione nell'ambito di interesse dei soggetti beneficiari;
29. svolgere attività rivolte alla crescita educativa e formativa, realizzando interventi rivolti a minori e giovani adulti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, nell'ambito di percorsi di Formazione Scuola Lavoro, nonché iniziative volte a progettare percorsi formativi e alternativi destinati agli studenti sospesi per sanzioni disciplinari, costruendo, mediante la realizzazione di attività di cittadinanza attiva e solidale, esperienze educative e pratiche che mirano a sviluppare nei giovani consapevolezza, senso di responsabilità e partecipazione alla vita della comunità secondo principi di inclusività sociale e di lotta allo stigma;
30. promuovere azioni di sostegno a minori e giovani adulti con difficoltà di apprendimento e, in caso di dispersione scolastica, favorire il reinserimento educativo e formativo;
31. sostenere iniziative in favore di persone soggette a misure alternative alla detenzione, limitative della libertà personale o che hanno in corso procedimenti penali, in collaborazione con l'UEPE e i servizi giudiziari territoriali, quali, a titolo esemplificativo, attività di messa alla prova e lavori di pubblica utilità, finalizzati alla realizzazione di un percorso di riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo e alla riqualificazione professionale nell'ottica della riduzione della recidiva;
32. svolgere attività indirizzate a favorire l'inserimento lavorativo e di sviluppo delle competenze personali di soggetti inoccupati o in situazione di svantaggio, anche attraverso percorsi di attivazione sociale o iniziative di imprenditoria sociale;
33. coordinare, istituire e gestire Centri di orientamento, addestramento professionale e di lavoro protetto;
34. istituire e gestire corsi di formazione o specializzazione per operatori delle professioni sanitarie, ed ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione dei beneficiari;
35. promuovere iniziative culturali, formative e di ricerca sui temi del disagio socio-sanitario;
36. gestire strutture di Medicina Fisica e Riabilitativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della L. 833/78, che erogano "Prestazioni di cura", rivolte alla generalità dei cittadini, e comprendano "l'assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica";

37. gestire Palestre della salute e Palestre sicure ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 della L.R. Sicilia n. 3/24, al fine di promuovere l'esercizio fisico, strutturato e adattato come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili (MCNT), in condizioni cliniche stabili;

38. organizzare e gestire tutti i servizi inerenti emergenza e urgenza, sociale e sanitaria;

39. organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale o culturale;

40. promuovere, organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche, educative e ricreative anche tramite processi di collaborazione con Enti locali, Pubbliche Amministrazioni, scuole e altri Enti pubblici e privati.

L'Associazione può esercitare inoltre attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 previa delibera del Consiglio Direttivo della Sezione.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

È previsto l'obbligo di fare uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS.

ART. 5 – Patrimonio Sociale e Riconoscimento della Personalità Giuridica

Il patrimonio iniziale è di € 15.000,00 costituito da somme liquide depositate sul conto corrente presso banca di fiducia, in considerazione della volontà dell'ente di acquisire e mantenere la personalità giuridica avvalendosi della procedura ex art. 22 del D. Lgs. 117/17.

Il patrimonio può essere incrementato:

1. da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
2. dalle entrate così costituite:
 - a) quote sociali ed eventuali contributi volontari degli Associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - b) eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti di terzi e rendite patrimoniali;
 - c) contributi pubblici e privati;
 - d) entrate per servizi prestati in convenzione e provenienti da attività commerciali e produttive svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria per lo svolgimento dell'attività statutaria.

L'Associazione A.I.A.S. Sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, costituita in ETS, ha piena autonomia gestionale, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

La Sezione non impegna l'A.I.A.S. Nazionale ETS, né le altre Sezioni A.I.A.S., né i Comitati regionali per le obbligazioni da essa assunte. Reciprocamente, l'Associazione non è impegnata né responsabile per le obbligazioni assunte dall'A.I.A.S. Nazionale ETS, né dalle altre Sezioni territoriali, né dai Comitati Regionali.

ART. 6 – Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli Associati riguardo ai diritti e ai



Foto Parlatte n.g.
Emilio Savoca

doveri nei confronti dell'Associazione.

L'Associazione, ogni anno, provvede a trasmettere l'elenco dei Soci all'A.I.A.S. Nazionale ETS.

Art.7 - Soci

Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che accettino lo Statuto dell'Associazione, lo Statuto Nazionale ed i Regolamenti Nazionali e Regionali obbligandosi ad osservarli e che abbiano ottemperato alle norme previste per il tesseramento.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e permanente e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'Associazione non impone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e non prevede discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati né il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere Soci dell'Associazione anche altri Enti del Terzo Settore.

L'ammissione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato presentato da almeno due Soci.

La domanda deve contenere: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il domicilio se diverso, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e/o PEC, certificato di casellario giudiziale e carichi pendenti, la dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché dello Statuto dell'A.I.A.S. Nazionale Ente del Terzo Settore e la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di prestarvi osservanza.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei Soci.

In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda si intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato regionale o, se non costituito, il Consiglio Nazionale che informa la Sezione del ricorso assegnando un termine non superiore a 30 giorni per proporre controdeduzioni. Il Comitato regionale o il Consiglio Nazionale decide in via definitiva nella prima riunione successiva alla scadenza del termine precedente; la decisione deve essere comunicata immediatamente per iscritto all'interessato ed alla Sezione.

Gli Associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, se in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso e se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci;
- b) eleggere gli organi dell'Associazione;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi previa autorizzazione rilasciata dal Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 10 giorni.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e lo Statuto dell'A.I.A.S. Nazionale;
- b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i

termini annualmente stabiliti.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento e di estinzione dell'Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 8 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per:

- a) recesso;
- b) morosità nel pagamento della quota sociale al 31 dicembre di ogni anno;
- c) decadenza;
- d) espulsione.

La decadenza è pronunciata nei confronti dei Soci falliti, interdetti o inabilitati.

L'espulsione è adottata nei confronti dei Soci che:

- e) non ottemperino o comunque violino le disposizioni del presente Statuto;
- f) in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'Associazione;
- g) versino in stato di incompatibilità;
- h) siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

Il Socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti, nei casi in cui può essere espulso, oppure per aver compiuto atti, compresi quelli contrari allo Statuto, che possono danneggiare moralmente l'Associazione nelle sue varie articolazioni.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione o di espulsione sono adottati dal Consiglio Direttivo della Sezione.

Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza è adottato dal Presidente dell'Associazione.

L'Associato per il quale è proposta l'esclusione, qualora sia un componente del Consiglio Direttivo, non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera la decadenza, la sospensione o l'espulsione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione interrompe, dal momento della sua comunicazione all'Associato, i diritti di partecipazione del medesimo all'attività dell'Associazione.

ART. 9 - Incompatibilità

I dipendenti della Sezione non possono essere Soci della stessa. Il Consiglio Direttivo può derogare solo in casi particolari ed eccezionali, e fino al massimo del 10% (dieci per cento) di tutti i Soci della Sezione, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale a pena di inefficacia ed invalidità della delibera.



John Bonfigli u.d.
Enrico Franchi

Nei casi di deroga il Socio dipendente che venga eletto ad una qualsiasi carica sociale deve optare per quest'ultima o per il rapporto di dipendenza. Se optasse per la carica sociale potrà essere insediato solo dopo aver presentato le sue irrevocabili dimissioni dal rapporto di lavoro ed essere stato integralmente e definitivamente liquidato di ogni sua spettanza con quietanza liberatoria.

ART. 10 - Volontari

L'Associazione può avvalersi dell'opera di volontari.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono attività non occasionale.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del D. Lgs. 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 11 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 117/17;
- e) l'Organo di Revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 117/17, salvo il disposto dell'art. 30, comma 6.

I compensi ad amministratori e a chiunque rivesta cariche sociali all'interno dell'Associazione devono essere proporzionati all'attività effettivamente prestata da ognuno, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque nei limiti previsti dall'art. 8 lettera a) del D. Lgs. 117/17.

La misura del compenso dovrà essere fissata dall'Assemblea ordinaria dei Soci con apposita deliberazione.

L'Associazione ETS deve provvedere ad assicurare, in forma collettiva o numerica, coloro che vengono eletti alle cariche sociali ed i volontari, che collaborano non saltuariamente, contro gli infortuni connessi con lo svolgimento delle attività relative alla carica, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 12 – Assemblea

La Sezione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione ed

è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa). L'Assemblea inoltre deve essere convocata dal Presidente quando se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'Organo di controllo oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli Associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) elegge, nomina e revoca i componenti gli organi associativi e ne determina gli eventuali compensi;
- b) nomina e revoca, se previsto, i componenti dell'Organo di controllo;
- c) nomina e revoca, se previsto, i componenti dell'Organo di revisione legale;
- d) nomina i delegati che rappresenteranno l'Associazione all'Assemblea Nazionale AIAS;
- e) approva il bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa);
- f) approva il bilancio sociale;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- k) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può delegare ad altro Socio con apposita delega anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 Soci, o un numero massimo di 5 Soci ove il numero dei Soci sia superiore a 500.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo hanno luogo a scrutinio segreto.

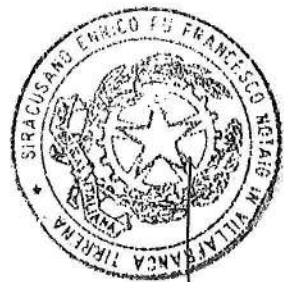
L'intervento in Assemblea è possibile anche attraverso mezzi di telecomunicazione, come anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'Associato che partecipa all'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno ed è trasmessa almeno otto giorni prima dell'adunanza all'indirizzo risultante nel libro dei Soci dell'Assemblea o a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare in prima convocazione con la presenza della metà degli Associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli Associati



Pho Polite n.d.
Enrico Siracusan

presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza dei due terzi degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'Assemblea e, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (75 su 100) degli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice Presidente e, in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

ART. 13 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 o 5 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

L'Assemblea elettiva stabilirà, in occasione di ogni elezione del Consiglio Direttivo, e prima di procedere a detta elezione, se l'organo per il successivo triennio dovrà essere composto da 3 o 5 membri.

I Consiglieri devono essere Soci dell'Associazione, durano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili.

Possono rivestire cariche sociali i Soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente che abbiano rinnovato il tesseramento per l'anno in corso.

Si applica l'articolo 2382 cod. civ. inerente alle cause di ineleggibilità e decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del D. Lgs. 117/17, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 9 dello Statuto;
- d) perdita della qualità di Associato al verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 8 dello Statuto.

Ove per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà al più presto l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c) nominare il Vice Presidente e il Segretario dell'Associazione;
- d) redigere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione o rendiconto di cassa e l'eventuale bilancio sociale;

- e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- f) amministrare i beni dell'Associazione ed autorizzare le spese ed esercitare i relativi controlli;
- g) delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri o a commissioni appositamente nominate;
- h) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i) provvedere per ogni altra necessità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 5 giorni prima dell'adunanza, salvo urgenza motivata, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di controllo.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi con giustificato motivo a tre sedute consecutive decade di diritto dalla carica.

Alla sostituzione si provvede entro la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua decadenza, nominando il primo dei non eletti. Allo stesso modo si provvede ove per qualsiasi motivo un eletto non accetti la carica o si dimetta dalla stessa.

Il Consigliere in surroga scade col termine naturale del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In assenza di candidati non eletti il Consiglio provvede, nella prima seduta utile, alla nomina del Consigliere a mezzo cooptazione. Il Consigliere nominato per cooptazione resta in carica sino alla prima Assemblea utile che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consigliere.

A tutti i componenti il Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo può farsi coadiuvare da comitati tecnico-scientifici cui demandare il compito di fornire pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche ed editoriali, al fine di migliorare ogni attività che l'Associazione si propone di effettuare nell'ambito dello spirito statutario. Essi durano in carica per il medesimo periodo del Consiglio.

ART. 14 – Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, provvede ad effettuare ogni pagamento.

ART. 15 – Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 16 – Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la tenuta del libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 17 – Libri dell'Associazione

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:



Felice Ruffino v.d.

Enrico Siracusa v.d.

- a) libro degli Associati o aderenti;
- b) libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- c) libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) registro dei volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove ricorrano le condizioni per la nomina, tenuto dallo stesso Organo;
- f) libro delle adunanze dell'Organo di revisione, ove ricorrano le condizioni per la nomina, tenuto dallo stesso Organo.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante formale richiesta da far pervenire al Consiglio Direttivo con un preavviso di dieci giorni.

ART. 18 - Organo di controllo e di Revisione legale dei conti

Ai sensi dell'art. 30, D. Lgs. 117/17, avveratesi le condizioni ivi descritte, deve essere nominato dall'Assemblea un Organo di controllo, anche monocratico, che rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Assemblea di volta in volta delibera se l'Organo di controllo per il successivo triennio deve essere collegiale o monocratico.

L'Organo di controllo, se collegiale, è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea non necessariamente tra gli Associati. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale tali requisiti devono essere posseduti almeno da uno dei componenti. Esso nomina al suo interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale, il quale va trascritto nel libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/17;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/17 e predisporre la relazione;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Ai sensi dell'articolo 31, del D. Lgs. 117/17, avveratesi le condizioni ivi previste, deve essere nominato un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Il soggetto incaricato della revisione legale rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso ha il compito di esercitare la revisione completa dei conti. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostitu-

zione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea non necessariamente tra gli Associati.

Il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione esclusa la carica di Organo di controllo. Delle proprie riunioni redige apposito verbale, il quale va poi trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo.

Alternativamente, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 117/17 la revisione legale può essere attribuita all'Organo di controllo. In questo caso, ove l'Organo sia collegiale, tutti i suoi componenti devono essere revisori legali e possono essere scelti tra i non Associati.

ART. 19 – Divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20– Bilancio di esercizio

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'ente, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque in tempo utile al deposito al RUNTS come disposto dall'articolo 48, comma 3, del D. Lgs. 117/17. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 13 comma 4, del D. Lgs. 117/17 il bilancio dovrà essere depositato presso il registro delle imprese entro 60 giorni dall'approvazione.

ART. 21 – Bilancio sociale ed informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l'Associazione deve redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale, redatto dal Consiglio Direttivo in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/17, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque in tempo utile al deposito al RUNTS come disposto dall'articolo 48, comma 3, del D. Lgs. 117/17.

ART. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste dall'art. 12.

In caso di mancanza di Soci, mancanza di scopi e finalità dell'Associazione e/o se la Sezione agisce con l'acronimo A.I.A.S. o sue assonanze letterarie non osservando lo Statuto dell'Associazione e quello dall'A.I.A.S. Nazionale, lo scioglimento della Sezione sarà assunto per decisione dell'Assemblea Nazionale dell'A.I.A.S.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva di-

ART. 23 – Rinvio

Folio 100 recto

Ernst Suessmuth



Io sottoscritto Dott. Enrico Siracusano, Notaio in Villafranca Tirrena, certifico ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.